

<b>Zeitschrift:</b>	Quaderni grigionitaliani
<b>Herausgeber:</b>	Pro Grigioni Italiano
<b>Band:</b>	53 (1984)
<b>Heft:</b>	4
<b>Artikel:</b>	Discriminazione dei chiavennaschi verso Villa e Valle San Giacomo rimasti fedeli ai Grigioni (1797)
<b>Autor:</b>	Ffestorazzi, Luigi
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-41507">https://doi.org/10.5169/seals-41507</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 13.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Discriminazione dei chiavennaschi verso Villa e Valle San Giacomo rimasti fedeli ai Grigioni (1797)

I primi passo dell'amministrazione chiavennasca dopo la fine del Governo grigione (22 messidoro, cioè 10 luglio 1797) furono alquanto incerti. Problemi nuovi si ponevano e dovevano essere risolti con urgenza.

Una grossa complicazione era rappresentata nel contado di Chiavenna dalla proclamazione di fedeltà dell'intera Valle S. Giacomo e del comune di Villa di Chiavenna alle Tre Leghe Grigie, fedeltà che era sostenuta nelle due giurisdizioni da un generale consenso.

Come doveva essere l'atteggiamento delle Autorità repubblicane chiavennasche nei confronti degli abitanti di esse? Si dovevano considerare «sic et simpliciter» come degli stranieri?

Questo ed altri punti incerti inducono il cittadino Nicola Torricelli, per nome e conto del giudice di Chiavenna (la massima Autorità del nuovo ordinamento politico-amministrativo) a scrivere al Comitato di vigilanza e corrispondenza di Sondrio, chiedendo istruzioni su ben sette argomenti.

Il fondo Corbetta presso il Museo della Valchiavenna «Paradiso», il quale raccolge una cospicua serie di documenti del 1797, per la massima parte inediti, conserva pure sia il foglio di richiesta, datato 21.10.1797, sia quello di risposta, che non è datato.

Ci si soffermerà soltanto sui punti 1, 2, 4 e 5 in quanto sono quelli che interessano più da vicino le vicende della Valle S. Giacomo e di Villa nel breve periodo

in cui esse fecero parte dello Stato delle Tre Leghe, anche dopo il suo crollo nei baliaggi di Valtellina e contadi di Bormio e Chiavenna.

Il primo problema posto dai Chiavennaschi al Comitato di Sondrio chiede «come debba contenersi con Valle S. Giacomo e Villa quali per il da loro griggionato ot(t)enuto intendono di non eseguire li vostri ordini...». Si trattava di ordini attinenti il campo politico, ma anche fiscali. E' noto come le lunghe e costose campagne napoleoniche avessero determinato dei forti carichi fiscali, cui tutte le Comunità erano chiamate a contribuire. Il Comitato di Sondrio non ha istruzioni precise sul da farsi né intende probabilmente agire di proprio arbitrio. La risposta è dunque elusiva. Si cerca di prendere tempo. Infatti in essa si legge «Al 1º (quesito) il Comitato si riserva determinare le op(p)ortune misure e renderne inteso il giudice e la c(omun)e di Chiavenna, quando il crederà del caso». Le ultime parole (quando il crederà del caso) fanno pensare ad una sicurezza e determinatezza, che certo non dovevano esserci. Pare invece che non si voglia correre il rischio di sbagliare, trattandosi di materia, che poteva avere risonanza internazionale.

Il secondo problema concerne «l'obbligo imposto ad ogni cittadino di portare la designata Coc(c)arda Nazionale e chiede se esso debba estendersi «anche a quei di Villa e S(ant)o Giacomo, nonché ai forastieri delle tre provincie» (Valtellina,

Bormio e Chiavenna).

La risposta appare stavolta chiara e perentoria. «Le Coc(c)arde devansi portare da chiunque entri nel Paese, alle di cui leggi ognuno, benché forastiere, deve addattarsi, finché vi dimora. Perché niuno alleghi ignoranza della legge dovranno ammonirsi li forastieri; ed il Giudice potrà incaricarne gli Osti e gli altri Albergatori».

Anche gli abitanti di Villa e Valle S. Giacomo perciò, come tutti i forastieri, dovranno portare la coccarda nazionale, se si tratteranno nei territori degli antichi baliaggi. L'importante di questa risposta consiste nel fatto che sussiste la propensione a considerare quelli di Villa e Valle S. Giacomo come forastieri. Le cose muteranno ben presto, quando a Chiavenna arriveranno le truppe dell'esercito franco-cisalpino al comando dell'Aldini.

Il quarto quesito fa riferimento all'«obbligo imposto agli Osti e Locandieri dall'art. VII del Proclama 22 vendemmiatore» (13 ottobre) e chiede se sia «estensibile anche per quei di Villa e S(ant)o Giacomo».

Si tratta, come si può rilevare dalla risposta, dell'obbligo di denuncia del nome dei forastieri, che soggiornano presso locande o alberghi di Chiavenna.

Il Comitato di Sondrio coglie l'occasione per riaffermare che «quelli di Valle e di Villa si comprendono sotto l'articolo delle consegni ordinate agli Osti e Locandieri. E ciò in vista di essere le persone di quei Paesi refrattarie alla Patria, il di cui nome deve essere notificato ai Giudici, perché possino vegliare sopra ogni loro andamento».

Non può sfuggire il tono moralistico e un po' intimidatorio della risposta. Si suppone che ogni cittadino di Villa o della Val S. Giacomo possa essere un agente politico da controllarsi da vicino. Inoltre

si accusa che ognuno di essi, come «refrattario alla Patria» sia un colpevole. La realtà era ben diversa. Villa e la Valle S. Giacomo si riconoscevano in una Patria grigione e non cisalpina. Ma ciò non poteva essere ammesso dalle Autorità cisalpine.

Si ritiene conveniente riportare anche la risposta al quinto quesito, proprio per il tono antigrigione, che essa rivela. E' naturalmente chiara la «ragion di Stato», che sottende alla stessa. D'altronnde le affermazioni, manifestamente propagandistiche, non comportavano nessun rischio né alcun costo.

Si chiede dunque se «li vostri proclami, ordini debbano avere forza immediatamente dopo la loro affissione ne' soliti luoghi pubblici, oppure soltanto dopo tre giorni com'era il costume».

Il Comitato di Sondrio «risponde che il costume della cessata Tirannia non può dar norma nel Regno della Libertà; ad ogni modo la forza dei proclami può dif(er)irsi sino allo spazio di ore 24 dopo la loro pubblicazione». La magniloquenza dei termini «Tirannia» e «Regno della Libertà» è evidente e tradisce chiare finalità di propaganda. Il ridurre da tre giorni a solo ventiquattro ore lo spazio, entro cui una disposizione va in vigore, non procede manifestamente nella direzione della democrazia, per la quale è preoccupazione somma che tutti obbediscano solo dopo essere stati sicuramente e precisamente informati. Per il che occorre in ogni modo un ragionevole arco di tempo. Queste sono alcune delle richieste con le relative risposte, essenzialmente politiche, fatte dai Chiavennaschi al Comitato di vigilanza e corrispondenza di Sondrio.

Fra le rimanenti ne esiste una alquanto curiosa, sì che proprio per questo si ritiene di farvi cenno. I Chiavennaschi chiedono se le «castagne siano incluse sotto

l'art. IX del detto proclama».

Si replica dal Comitato in tono, che rivela una certa impazienza, «...essersi abbastanza spiegato il Comitato, perché è nuovo che sotto il termine di grano e farina vogliasi comprendere le castagne. Se però la Comune di Chiavenna trovasse del suo bene il proibire l'estrazione delle castagne potrà col braccio del suo Tribunale prov(v)edere alla propria indennità».

Per capire la motivazione della richiesta bisogna tenere presente come l'estrazione delle granaglie dalla Lombardia verso la Rezia sia stata sempre regolamentata da

trattati. Le carestie e le epidemie, oltre alle guerre, inducevano a ridurre o sospendere gli accordi contratti. In momenti di fame e di scarsità anche le castagne (la carne dei poveri, come una volta si diceva) potevano assumere una rilevante importanza nell'alimentazione.

Chiavenna intendeva regolarizzare, anche oltre la forza della consuetudine, in quei momenti di drammatici rivolgimenti politici, il commercio dei cereali. Era un'importante leva, che essa aveva in mano. Dal suo prudente uso poteva dipendere parecchio per la vita economica e forse pure politica dell'intero contado di Chiavenna.